

Comando Polizia Locale
polizia.locale@terredargine.it
polizia.locale@pec.terredargine.it
Via 3 Febbraio n. 2 - Carpi (Mo)
Tel. 059 649555 - Fax 059 649408

PROT. N. /2024

ORDINANZA N. 270/2024/CARPI

**OGGETTO: ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DALLE ORE 00:00 DEL 22/04/2024 ALLE ORE 24:00 DEL 06/07/2024, SU VIA TRENTO TRIESTE LATO OVEST FRONTE CIVICO 22, CON SOPPRESSIONE DI N. 3 POSTI AUTO A CONTROLLO DELLA SOSTA A PARCOMETRO;
ISTITUZIONE TEMPORANEA DI DIVIETO DI TRANSITO AI PEDONI DALLE ORE 00:00 DEL 22/04/2024 ALLE ORE 24:00 DEL 06/07/2024, SUL MARCIAPIEDE LATO OVEST DI VIA TRENTO TRIESTE FRONTE AL CIVICO 22;
PEDONI LATO OPPOSTO.**

IL DIRIGENTE

PREMESSA

PREMESSO

che in data 11/04/2024 (prot. n. 28537/2024) e in data 17/04/2024 (prot. 30222/2024), perveniva alla Polizia Locale dell'Unione delle Terre d'Argine, richiesta da parte DELLA POLIZIA AMMINISTRATIVA, tendente ad ottenere il rilascio della autorizzazione di occupazione di suolo pubblico a Carpi, in via Trento Trieste 22 per operazioni di manutenzione straordinaria alla fognatura a fronte del civico 69 di via Trento Trieste.

VISTE

le caratteristiche tecniche e dimensionali di via Trento Trieste, strada del centro storico, a senso unico con direzione di marcia Sud/Nord, a una corsia con senso di marcia, con a fianco sul ovest stalli di sosta, con traffico misto.

VISTI

gli artt. 5 comma 3 ("Regolamentazione della circolazione in generale"), 6 e 7 (rispettivamente "Regolamentazione della circolazione fuori dai centri abitati" e "Regolamentazione della circolazione nei centri abitati") del "Codice della Strada" emanato con D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni, nonchè il relativo "Regolamento di Esecuzione", emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO, quanto disposto relativamente alle competenze dei dirigenti, dall'art. 107 comma 2, del D.lgs. n° 267 del 18/08/2000;

VISTO

L'art. 17 ("Funzioni dei dirigenti") del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165;

ISTO

lo Statuto dell'Unione Terre d'argine;

VISTA

La D.G. n. 112 del 04/06/2008 del Comune di Carpi

La D.G. n. 60 del 05/06/2008 del Comune di Soliera

La D.G. n. 42 del 03/06/2008 del Comune di Campogalliano

La D.G. n. 96 del 05/06/2008 del Comune di Novi di Modena

avente ad oggetto "Competenze, funzioni ed attività" attribuite al Corpo di Polizia Locale dell'Unione Terre d'Argine, tra le quali rientra l'emanazione dei provvedimenti viabili derivanti da modifiche temporanee alla circolazione;

VISTA

La Deliberazione di Giunta dell'Unione n. 37 del 17/06/2008 avente ad oggetto "recepimento del trasferimento all'Unione delle Terre d'Argine dell'affidamento di competenze, funzioni ed attività al Corpo di Polizia Locale";

MOTIVAZIONE

RITENUTO

Che, per motivi di sicurezza, nonché per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al seguente provvedimento, al fine di tutelare lo svolgimento dei lavori su strada, garantendo al contempo l'incolumità degli addetti ai lavori, nonché consentire la circolazione stradale in condizioni di sicurezza;

ORDINA

Per le motivazioni di cui sopra

DAL 22/04/2024 AL 06/04/2024

DALLE ORE 00.00 ALLE ORE 24:00

- **ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DALLE ORE 00:00 DEL 22/04/2024 ALLE ORE 24:00 DEL 06/07/2024, SU VIA TRENTO TRIESTE LATO OVEST FRONTE CIVICO 22, CON SOPPRESSIONE DI N. 3 POSTI AUTO A CONTROLLO DELLA SOSTA A PARCOMETRO;**
- **ISTITUZIONE TEMPORANEA DI DIVIETO DI TRANSITO AI PEDONI DALLE ORE 00:00 DEL 22/04/2024 ALLE ORE 24:00 DEL 06/07/2024, SUL MARCIAPIEDE LATO OVEST DI VIA TRENTO TRIESTE FRONTE AL CIVICO 22;**
- **PEDONI LATO OPPOSTO.**

PRESCRIZIONI

Sarà cura della Ditta richiedente di provvedere, all'apposizione della segnaletica verticale che rende pubbliche tali disposizioni;

Sarà cura della ditta che esegue i lavori, avvisare preventivamente almeno 48 ore prima, i residenti del tratto interessato alla chiusura.

La ditta esecutrice, nel rispetto degli art. 20 e 21 del C.D.S. e del relativo Regolamento di Esecuzione, dovrà adottare a proprie cure e spese gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione;

I veicoli operativi, i macchinari e i mezzi d'opera impiegati per i sopra citati lavori devono adottare i dispositivi e la segnaletica prevista dall'Articolo 38 del D.P.R. 16/12/ 1992 n° 495

La ditta richiedente è tenuta ad osservare tutto quanto previsto dal D.Lgs 30 aprile 1992 n° 285 (codice della strada) e dal D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495 (regolamento di esecuzione del codice della strada) in materia di cantieri stradali ed occupazioni della sede stradale; dotandosi, se necessario, della prescritta autorizzazione di occupazione di suolo pubblico.

L'area dell'occupazione deve essere adeguatamente delimitata, recintata e segnalata, in particolare di sera, in ora notturna od in ogni caso di scarsa visibilità, devono essere messe in funzione le luci gialle lampeggianti.

Eventuali occupazioni parziali che rimangono in essere durante le ore di non operatività del cantiere, devono essere segnalate in modo conforme alla normativa vigente di cui al D.Lgs 285/1992 e D.P.R. 495/1992;

1) L'attivazione di macchine rumorose (martelli demolitori, flessibili, betoniere, seghe circolari, gru, ecc) e l'esecuzione di lavori disturbanti (escavazioni, demolizioni, ecc) è consentita: dal lunedì al venerdì, dalle ore 7:30 alle ore 12:30 e dalle ore 14:00 alle ore 19:00, il sabato dalle ore 9:00 alle ore 12:30; come previsto dal Regolamento Comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee, adottato con D.C.C. n. 56 del 14/04/2011, approvato con D.C.C. n. 72 del 09/06/2011 (I.E.), in vigore dal 10/06/2011;

2) In caso di maltempo o per cause di forza maggiore, debitamente documentate, la presente ordinanza potrà essere prorogata, previo accordo con la Polizia Locale, entro il termine di scadenza della presente ordinanza stessa, ad esclusione del giovedì mattina, del sabato, domenica e festivi per il centro storico;

3) Il personale della Polizia Locale dell'Unione delle Terre d'Argine e gli Ufficiali ed Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della vigilanza per l' esatta osservanza della presente Ordinanza;

AVVISI

- L'ufficio incaricato darà adeguata pubblicità al provvedimento mediante affissione della presente all'Albo Pretorio dell'Unione delle Terre d'Argine, ed all'Albo Pretorio del Comune di Carpi;

- Si informa altresì che, ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990, il Responsabile del Procedimento è Commissario Capo Tangerini Daniela;

- In caso di violazioni alla presente Ordinanza, troveranno applicazione le sanzioni pecuniarie ed accessorie previste dal Codice della Strada.

MODALITA' DI RICORSO

Avverso il presente provvedimento ai sensi dell'articolo 3 comma 4 ("Indicazione del termine e l'Autorità cui è possibile ricorrere") della Legge 07/08/1990 n. 241, è ammesso: Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna entro 60 giorni, ai sensi del d.Lgs 2 luglio 2010 n. 104, o in alternativa, e per soli motivi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Tutti i termini d'impugnazione decorrono dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio On Line.

Copia della presente Ordinanza è inviata a:

- Albo Pretorio Comune di Carpi;
- SUAP

L'EFFICACIA DELLA PRESENTE ORDINANZA VIABILE E' SUBORDINATA AL RILASCIO DELL'EVENTUALE CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

Carpi 18/04/2024

**Il Dirigente di Polizia Locale
Davide Dott. Golfieri**

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE